

Comune di Davoli

Regolamento per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 16/09/2010

ART.1

Principi

Al fine di concorrere al progresso civile, sociale e culturale della Comunità Davolese, l'Ente può concedere contributi diretti sotto forma di interventi, sovvenzioni, ausili, sussidi, agevolazioni. L'Ente può anche partecipare alla spesa: quest'ultima consiste nel pagamento di una quota non superiore ad 1/5 della spesa complessiva rendicontata dell'iniziativa e/o manifestazione, mediante il pagamento ad uno o più creditori delle fatture comprensive di IVA. I contributi o la partecipazione alla spesa possono riguardare solo iniziative di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate.

L'importo complessivo dei contributi o della partecipazione alla spesa deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione e del numero complessivo delle manifestazioni promosse dalle associazioni.

ART.2

Destinatari

A) Sono destinatari dei contributi le "associazioni" così intese:

1) Le associazioni, gli enti, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative. Altri enti ed organismi (comitati ecc), non ricompresi nel punto precedente la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità, parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse.

Le "associazioni" devono avere sede in Davoli, essere iscritte nel registro delle associazioni e dagli atti costitutivo e/o statuto deve evincersi che:

- a) adottano iniziative di promozione culturale, didattica, sociale, formativa;
- b) diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali anche nella loro caratterizzazione locale;
- c) concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica tra i cittadini;
- d) svolgono attività di promozione e agevolazione della pratica sportiva;
- e) promuovono lo sviluppo e assicurano il funzionamento di biblioteche e musei di interesse locale;

2) Le istituzioni scolastiche pubbliche e private.

B) La partecipazione alla spesa, oltre che per le “associazioni” indicate al paragrafo A commi 1 e 2, è prevista anche per associazioni che non hanno sede nel Comune ma per iniziative che comunque coinvolgono la comunità Davolese.

ART.3

Criteri

Per la concessione dei contributi o la partecipazione alla spesa la Giunta dovrà tenere conto:

- a) Dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- b) Della rappresentatività del soggetto proponente,
- c) Del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

ART.4

Modalità di presentazione della domanda

- 1) La domanda di contributo, in carta semplice e a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentate, indirizzata al Sindaco, dovrà essere inoltrata almeno 40 giorni prima dell'attività o iniziativa programmata e successivamente all'approvazione del bilancio di previsione comunale.

La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare:

- a) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata;
 - b) i costi preventivati e i ricavi presunti;
 - c) la persona abilitata a quietanzare;
 - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente;
 - e) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - f) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso siano stati assegnati all'ente per attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - g) presentazione comunicazione EAS (modello dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi presentato all'agenzia dell'entrate) per le associazioni che ne hanno obbligo.
- 2) La richiesta di partecipazione alla spesa dovrà essere inoltrata con le stesse modalità di cui al comma 1) e necessita, successivamente, soltanto dell'attestazione della spesa complessiva rendicontata dell'iniziativa e/o manifestazione e della fattura/e comprensive di iva di uno o più creditori.

E' fatta salva comunque la facoltà per l'Ente di fissare di anno in anno una data per l'inoltro delle domande di contributo o di partecipazione alla spesa attraverso la predisposizione di avvisi e/o bandi pubblici al fine di migliorare la programmazione degli eventi.

ART.5

Attestazioni

L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, della effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa e del rendiconto contabile. Il rendiconto contabile dovrà essere documentato con le ricevute e fatture in ordine alle spese affrontate.

L'erogazione dei contributi può essere, inoltre, subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla mafia.

ART.6

Esclusione

Sono esclusi dall'erogazione di contributi i partiti politici e le associazioni i cui rappresentanti legali ricoprono cariche amministrative.